

Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 223/A V Legislatura

D.D.L. N.25 DEL 2/8/1994

"Norme urgenti per l'attuazione del programma operativo plurifondo 1994/1999 della Regione Puglia".

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: "NORME URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994/1999 DELLA REGIONE PUGLIA".

RELAZIONE

La Regione Puglia, per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999, ha inteso predisporre una specifica normativa che, seguendo le indicazioni della legge quadro nazionale, prevede interventi di sostegno alle imprese artigiane con l'obiettivo di valorizzarne gli aspetti peculiari e di salvaguardare le caratteristiche del settore.

In passato, gli interventi di qualificazione delle imprese artigiane posti in essere dalla Regione Puglia hanno trovato attuazione sulla base della L.R.n.21/85 e della L.R.n.22/78, non più in vigore.

Sulla base delle esperienze realizzate dalla Regione nell'applicazione di tali leggi ed a fronte dell'evoluzione del quadro socio economico complessivo, si è ritenuto opportuno individuare una piattaforma di azioni più mirate, e quindi più incisive per il sostegno delle imprese artigiane.

Poiché il progetto di legge si configura come normativa di accompagnamento e di attuazione rispetto ad una misura del Programma Operativo Plurifondo Puglia, si è inteso predisporre una disciplina che demandasse ad una serie di atti amministrativi collaterali la definizione degli aspetti procedurali e tecnici. Ciò al fine di consentire agli imprenditori di individuare agevolmente gli obiettivi di sviluppo che la Regione intende perseguire. La definizione delle procedure attraverso atti amministrativi permette, inoltre, il loro rapido adeguamento ai cambiamenti che accompagnano e caratterizzano l'impresa e l'ambiente economico in cui opera.

L'iniziativa può rappresentare un momento fondamentale per avviare una vera politica di sviluppo dell'artigianato attraverso formule agevolative fondate su criteri innovativi intesi a supportare le attività imprenditoriali rivolte all'innovazione ed alla riorganizzazione interna e commerciale. Inoltre, tra le finalità delle



REGIONE PUGLIA

- 2 -

azioni di supporto all'artigianato assume particolare rilievo il miglioramento dell'accesso al credito da parte delle singole imprese penalizzate spesso da limiti dimensionali nei rapporti con il sistema creditizio.

Il rafforzamento delle imprese artigiane si impone come necessità di sviluppo del territorio a fronte della crescente pressione competitiva che si afferma attualmente anche sui mercati locali a causa dell'ingresso di nuovi concorrenti dall'estero. Aiutare le imprese artigiane a competere "in Europa" non significa necessariamente sostenerne l'internazionalizzazione commerciale, ma anche supportarle nel confronto con la nuova concorrenza che aggredisce i loro mercati tradizionali.

Di fatto il problema non è rilevante solo per gli aspetti commerciali ma comporta un ammodernamento complessivo delle realtà aziendali sia con riferimento alle tecnologie impiegate che riguardo ad una complessiva "cultura di impresa".

Le imprese artigiane, tuttavia, manifestano notevoli difficoltà ad impostare le proprie iniziative in un ottica di strategia competitiva, poichè ritengono erroneamente inadeguata la propria dimensione di impresa percependo come estraneo l'utilizzo di strumenti di pianificazione.

Le azioni che la Regione Puglia intende regolare attraverso la normativa in oggetto, nel comparto delle imprese artigiane, mirano ad incentivare iniziative dirette a qualificare le imprese e la loro operatività, stimolando le capacità di programmazione e pianificazione, agevolando l'accesso all'innovazione in tutte le funzioni aziendali in un'ottica di tutela dell'ambiente e di crescita del loro potenziale competitivo. In tale contesto l'agevolazione per l'acquisizione di servizi di consulenza specializzata assume particolare importanza in ragione del fatto che gli investimenti in servizi consentono all'impresa di acquisire quel "plus" competitivo che permette di fronteggiare più agevolmente le pressioni concorrenziali.

Gli interventi previsti nel Piano Operativo Plurifondo disciplinati dalla presente normativa hanno le seguenti finalità:

- 1- agevolare l'acquisizione di servizi e migliorare la penetrazione commerciale delle produzioni;
- 2- favorire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente;
- 3- qualificare gli insediamenti artigianali;



REGIONE PUGLIA

- 3 -

- 4- promuovere l'innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti;
- 5- qualificare le risorse umane;
- 6- agevolare l'accesso al credito.

Con riferimento alle forme di agevolazione, si prevede la concessione di contributi in conto interessi a fronte di progetti di investimento in campo ambientale, dell'acquisizione di tecnologie e della qualificazione degli insediamenti produttivi; la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisizione di servizi.

La scelta di tali criteri di incentivazione si fonda soprattutto sull'esperienza maturata con le forme di agevolazione già attivate dalla Regione e rivenienti da normative nazionali e regionali. L'incentivazione di investimenti con contributi in conto capitale costituisce una formula agevolativa che non ha dimostrato in passato l'efficacia sperata portando spesso ad un sovra-dimensionamento degli investimenti e ad esposizioni finanziarie ingenti da parte delle singole imprese. Per tali motivi si è prevista l'agevolazione degli investimenti esclusivamente attraverso la concessione di contributi in conto interessi.

Con riferimento alle agevolazioni per i servizi si sono previsti contributi in conto capitale in ragione dell'importanza che assume l'acquisizione dei servizi da parte delle imprese dimensionando tuttavia l'entità degli interventi attraverso la definizione preventiva del costo massimo agevolabile per ciascuna tipologia di servizio.

Anche in ragione di tali considerazioni si è ritenuto opportuno non attivare una forma di agevolazione "a sportello" aperta incondizionatamente alle domande degli operatori, optando invece per l'impiego delle risorse "certe" attraverso la pubblicazione di bandi e di apposite graduatorie.

La presente normativa, finalizzata all'attuazione del Programma Operativo Plurifondo, costituisce una valida traccia per la futura adozione di una Legge Regionale in favore del settore artigiano.

L'Assessore
(Avv. Nicola TAGLIENTE)



REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

"NORME URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO
1994/1999 DELLA REGIONE PUGLIA:

ASSE PRIORITARIO 2 "INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
SERVIZI ALLE IMPRESE"

SOTTOPROGRAMMA 2.2. "AIUTI
ALL'ARTIGIANATO"

MISURA 2.2.1. "AIUTI ALL'ARTIGIANATO"

TITOLO I OBIETTIVI

Art. 1

Obiettivi

1. La Regione Puglia, per l'attuazione del Piano Operativo Plurifondo 1994/1999 - Asse prioritario 2 "Industria, artigianato e servizi alle imprese", Sottoprogramma 2.2 "Aiuti all'artigianato" - interviene a sostegno dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane anche in attuazione della Legge 8 agosto 1985, n° 443 "Legge quadro sull'artigianato" ed in conformità con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo.
2. Gli interventi previsti dalla presente normativa hanno le seguenti finalità:
 - a) agevolare l'acquisizione di servizi e migliorare la penetrazione commerciale delle produzioni;
 - b) favorire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente;
 - c) qualificare gli insediamenti artigianali;
 - d) promuovere l'innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti;
 - e) qualificare le risorse umane;
 - f) agevolare l'accesso al credito.

Art. 2

Beneficiari

1. Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente normativa i seguenti soggetti:
 - a) le imprese aventi i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985, n° 443 per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5 punto a) e punto b), 6, 7, 8 e 9 della presente normativa;
 - b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3 della Legge 8 agosto 1985, n° 443, per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente normativa;
 - c) le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi - cui possono partecipare anche piccole e medie imprese industriali, secondo quanto disposto dall'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n° 443 - per gli interventi di cui all'articolo 10 della presente normativa, in possesso dei seguenti requisiti:
 - c).1 essere disciplinati da statuto rispondente ai seguenti criteri e finalità:
 - c).1.1 non avere scopo di lucro e ispirarsi ai principi della mutualità;
 - c).1.2 limitare l'oggetto sociale alla concessione di garanzie ed alla prestazione di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento;
 - c).1.3 iscrivere i contributi di cui alla presente normativa in apposito fondo di bilancio, da utilizzare unicamente come fondo rischi;
 - c).1.4 prevedere il divieto per i propri soci di essere associati ad altra cooperativa o consorzio avente le medesime finalità;
 - c).2 essere iscritti alla separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane ed avere, all'atto della richiesta di contributo, almeno 300 imprese artigiane associate;
 - c).3 avere fra i propri associati solo imprese con sede legale nella provincia in cui opera la cooperativa o il consorzio;
 - c).4 aver conseguito durante l'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il contributo un ammontare complessivo di operazioni garantite pari o superiore ad 1 miliardo di lire.

TITOLO II INTERVENTI

Art. 3

Acquisizione di servizi

1. La Regione Puglia agevola l'acquisizione di servizi da parte delle imprese artigiane allo scopo di migliorare le capacità organizzative, di pianificazione e di sviluppo in tutte le aree gestionali.
2. A tal fine è agevolata l'acquisizione di servizi nei seguenti settori.
 - a) Miglioramento dell'organizzazione e della gestione:
 - a).1 procedure interne del lavoro di ufficio e organizzazione aziendale;
 - a).2 programmazione della produzione;
 - a).3 progettazione e "design";
 - a).4 interventi sull'area produzione;
 - a).5 controllo di gestione e controllo economico;
 - a).6 assistenza e consulenza finanziaria;
 - a).7 introduzione del budget.
 - b) Interventi nell'area commerciale e della promozione dei prodotti (sono escluse dalle agevolazioni le provvigioni per intermediazione commerciale):
 - b).1 studi e ricerche di mercato;
 - b).2 sviluppo di piani di marketing;
 - b).3 creazione di organizzazioni di vendita ed azioni di supporto alla commercializzazione dei prodotti;
 - b).4 creazione di reti distributive e/o commerciali, acquisizione di ordinativi, assistenza e gestione per i rapporti commerciali con l'estero;
 - b).5 promozione delle attività di vendita attraverso la organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
 - b).6 svolgimento di azioni pubblicitarie e promozionali, approntamento di cataloghi e predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo.
 - c) Interventi per l'introduzione della qualità e per la certificazione dei prodotti secondo la normativa UNI EN vigente:
 - c).1 promozione della diffusione presso le imprese di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa comunitaria;
 - c).2 realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
 - c).3 certificazione di sistemi di qualità aziendale, di prodotto e di processo.
 - d) Innovazione tecnologica di prodotto e di processo:
 - d).1 ricerca tecnologica ed acquisizione delle tecnologie rivolte al miglioramento dei prodotti ed alla produzione di nuovi prodotti;
 - d).2 acquisto di brevetti e della relativa applicazione produttiva;
 - d).3 sviluppo di prototipi.
 - e) Ambiente:
 - e).1 studi per la valutazione dell'impatto ambientale su insediamenti produttivi finalizzati all'individuazione ed all'applicazione delle soluzioni più opportune.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo la Regione concede contributi nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo stabilito, per ciascun servizio, con la ripartizione annuale delle risorse disciplinata all'art. 12 della presente normativa.

Art. 4

Interventi in campo ambientale

1. La Regione Puglia, in conformità con quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, incentiva il risanamento degli ambienti di lavoro ed il controllo e l'abbattimento delle emissioni inquinanti delle imprese artigiane.
2. Pertanto la Regione Puglia agevola l'acquisizione e l'installazione di attrezzature ed impianti per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda, nonché di attrezzature ed impianti che riducano l'impatto ambientale delle lavorazioni.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla concorrenza massima del 100% degli stessi, erogandoli a Banche convenzionate in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

Art. 5

Insedimenti produttivi

1. La Regione Puglia promuove il miglioramento degli insediamenti delle imprese artigiane, attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva ristrutturati per l'insediamento delle imprese artigiane;
 - b) ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati utilizzati dalle imprese artigiane;
 - c) allestimento e potenziamento, negli insediamenti esistenti, di infrastrutture e servizi di interesse comune alle imprese insediate.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla concorrenza massima del 100% degli stessi, erogandoli a Banche convenzionate in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

Art. 6

Innovazione tecnologica

1. La Regione Puglia promuove l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane agevolando interventi relativi:
 - a) all'acquisizione di macchinari ed attrezzature per l'introduzione di rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti;
 - b) all'acquisto di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione elettronica dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
 - c) all'acquisto di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla concorrenza massima del 100% degli stessi, erogandoli a Banche convenzionate in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

Art. 7

Formazione

1. La Regione Puglia promuove interventi di formazione in favore di imprenditori, collaboratori e dipendenti delle imprese artigiane ed il loro aggiornamento professionale.
2. Le iniziative di formazione professionale di cui al comma precedente sono programmate dalla Regione attraverso la predisposizione di un Piano organico delle attività formative realizzato di concerto tra l'Assessorato all'Industria, Commercio e Artigianato (settore artigianato) e l'Assessorato alla Formazione Professionale e sono inserite nell'attuazione delle misure agevolate dal F.S.E. nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999.

Art. 8

Conferimenti all'Artigiancassa

1. La Regione Puglia promuove l'accesso al credito attraverso conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane (Artigiancassa), ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n° 949 e successive modificazioni.
2. I conferimenti di cui al comma precedente sono disciplinati dalla Convenzione di cui all'art. 11, comma 4 della presente normativa, sono effettuati annualmente in un'unica soluzione e sono deliberati dalla Giunta Regionale.

Art. 9

Contributi alle imprese sui finanziamenti dell'Artigiancassa

1. La Regione Puglia agevola le aziende che fanno ricorso al credito dell'Artigiancassa concedendo un contributo in conto capitale, cumulabile con quello previsto dalla Legge 25 luglio 1952, n° 949, pari al 10% del finanziamento agevolato dall'Artigiancassa riferito all'importo ammissibile al contributo in conto interessi, nel limite massimo di Lit. 18.000.000.
2. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma precedente le operazioni destinate a finanziare le scorte delle imprese.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati dall'Artigiancassa attraverso un fondo a tal fine costituito dalla Regione presso la stessa Artigiancassa e sono disciplinati dalla Convenzione di cui all'art. 11, comma 4 della presente normativa.

Art. 10

Contributi alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi

1. La Regione Puglia interviene a sostegno dei soggetti di cui all'art. 2 lettera c) della presente normativa al fine di aumentare le capacità di garanzia delle imprese associate.
2. Il contributo regionale è concesso alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi che presentino un rapporto tra insolvenze e patrimonio non superiore al 5%.
3. Il contributo a valere sul fondo rischi è concesso nella misura massima del 3% dell'importo complessivo delle garanzie prestate nell'ultimo esercizio.

TITOLO III MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 11

Modalità di attuazione

1. La Giunta Regionale determina le modalità di accesso alle agevolazioni e le modalità di controllo e rendicontazione degli interventi previsti dalla presente normativa.

2. Gli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 realizzati dai beneficiari di cui all'art. 2 lettera b) della presente normativa sono da considerarsi prioritari nell'assegnazione delle agevolazioni.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 della presente normativa la Giunta Regionale determina i termini temporali di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dei bandi per l'ammissione delle domande - un bando per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 - e il contenuto degli stessi con la specificazione dei seguenti elementi:

- a) soggetti beneficiari;
- b) iniziative ammissibili;
- c) modalità di presentazione delle domande;
- d) criteri di valutazione delle domande;
- e) documentazione da allegare alle domande;
- f) criteri e documentazione necessaria per la rendicontazione finale;
- g) modalità di erogazione dei contributi.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della presente normativa la Giunta Regionale determina i contenuti della Convenzione da stipulare tra la Regione Puglia e l'Artigiancassa; detta Convenzione disciplina i criteri, i tempi e le modalità di erogazione delle risorse.

Art. 12

Ripartizione annuale delle risorse

1. La Giunta Regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali di categoria del settore artigiano, entro il 30 giugno di ogni anno la ripartizione delle risorse, per l'anno successivo, articolata nel modo seguente.

- a) Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 della presente normativa:
 - a).1 ripartizione delle risorse per i singoli interventi e determinazione del contributo massimo ottenibile per ciascun servizio o investimento;
 - a).2 ripartizione delle risorse per le singole province.
- b) Ripartizione delle risorse tra i due interventi di cui agli articoli 8 e 9 della presente normativa.
- c) Ripartizione delle risorse per il funzionamento del Comitato Tecnico di valutazione, di cui al successivo art. 13, per i costi di pubblicazione dei bandi e delle graduatorie, di cui agli articoli 11 e 14, nonché per la gestione amministrativa e per la promozione di tutte le iniziative previste dalla presente normativa.

Art. 13

Comitato Tecnico di valutazione

1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria e valutazione delle domande e dei progetti relativi agli incentivi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 della presente nor-

mativa si provvede, con decreto dell'Assessore all'Industria Commercio e Artigianato, alla costituzione di un apposito Comitato Tecnico di valutazione composto:

- a) dal coordinatore del Settore Artigianato dell'Assessorato all'Industria Commercio e Artigianato;
- b) da quattro esperti esterni alle strutture regionali non impegnati nella preparazione o nell'erogazione di servizi agevolati dalla presente normativa, dotati di comprovata esperienza nella valutazione e/o nella realizzazione di progetti per l'acquisizione di servizi e per la realizzazione di investimenti.

2. I compensi spettanti ai membri del Comitato Tecnico di valutazione sono determinati dalla Giunta Regionale nel modo seguente:

- per i componenti di cui al punto a) del comma precedente, con i medesimi criteri previsti dal 1° comma, art. 4 della L.R. 12 agosto 1981 n. 45, con compenso rivalutato al 31/12/1993;
- per i componenti di cui al punto b) del comma precedente, con i medesimi criteri previsti dall'art. 5. della L.R. 12 agosto 1981 n. 45.

Art. 14

Graduatorie

1. Per l'erogazione dei contributi relativi agli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 della presente normativa il Comitato Tecnico di valutazione provvede, dopo aver adempiuto all'istruttoria formale e tecnica delle domande, alla redazione, per ciascun bando, di apposite graduatorie provinciali per l'ammissione delle domande fino ad esaurimento delle risorse assegnate con la ripartizione di cui all'art. 12 della presente normativa. Le graduatorie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

2. Qualora non siano ammissibili domande in numero sufficiente ad esaurire le risorse assegnate su ciascuna delle province, i fondi residui saranno ripartiti proporzionalmente - con i medesimi parametri utilizzati per la ripartizione annuale delle risorse - sulle altre province ampliandone le graduatorie prima della pubblicazione.

3. Qualora non pervengano domande in numero sufficiente ad esaurire le risorse assegnate su ciascuno degli interventi, i fondi residui saranno ripartiti proporzionalmente - con i medesimi parametri utilizzati per la ripartizione annuale delle risorse - sugli altri interventi ampliandone le graduatorie prima della pubblicazione.

Art. 15

Controlli e rendicontazione

1. Allo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione provvede, in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, l'Assessorato all'Industria Commercio e Artigianato - Settore artigiano.

2. L'attività di controllo è finalizzata alla verifica della corretta destinazione delle agevolazioni.

3. La documentazione necessaria per la rendicontazione formale e le modalità di svolgimento della rendicontazione stessa saranno disciplinate dai bandi per l'ammissione delle domande di cui all'art. 11, comma 3 e dalla Convenzione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Art. 16

Erogazione dei contributi

1. Per l'acquisizione di servizi di cui all'art. 3 della presente normativa è prevista l'erogazione, con Decreto dell'Assessore all'Industria, di un'anticipazione all'atto dell'avviamento dell'iniziativa, nella misura del 40% sul contributo ammesso. L'erogazione finale è effettuata con Decreto dell'Assessore all'Industria al termine dell'attività di controllo e rendicontazione di cui all'articolo 15 della presente normativa.
2. L'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 10 della presente normativa è effettuata con Decreto dell'Assessore all'Industria.
3. L'erogazione delle risorse previste dagli articoli 8 e 9 della presente normativa è disciplinata dalla Convenzione di cui all'art. 11, comma 4 della presente normativa.

Art. 17

Revoca dei contributi

1. Il contributo concesso viene revocato con Decreto dell'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte l'intervento ammesso a contributo, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme al progetto presentato o non rispetti i vincoli previsti dalla presente normativa.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 18

Disposizioni transitorie

- 1 Per le annualità 1994 e 1995 l'approvazione da parte della Giunta Regionale della ripartizione annuale delle risorse, prevista dal precedente art.12, deve avvenire entro 60 giorni dalla approvazione da parte della Unione Europea del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999 della Regione Puglia.

Art. 19

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente normativa la Regione Puglia fa fronte con le risorse rivenienti dal Programma Operativo Plurifondo 1994/1999 della Regione Puglia previste dal Sottoprogramma "Aiuti all'Artigianato".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione

Consigliare il 3.8.94

C.ue e
I. J. G. P. 200